**

***Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile***

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.2.2017

*La Nuova Procedura Civile, 2, 2017*



***Editrice***

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato,* *assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

**Incarico professionale conferito con email**

*L’onere probatorio dell'avvenuto conferimento dell'incarico, incombente sul professionista che agisce per ottenere il pagamento delle proprie competenze deve ritenersi assolto quando l'incarico è stato conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà da parte del committente di avvalersi dell'opera del professionista, tra cui rientra, secondo recente giurisprudenza, anche la posta elettronica non certificata, più che sufficiente ad instaurare un valido rapporto contrattuale tra le parti, fermo restando il valore di semplice riproduzione meccanica attribuito alla e.mail e salvo contestazione della controparte, che deve fondarsi su elementi concreti e convincenti e su una prova contraria di valore superiore, quale un documento scritto di contenuto contrario a quello della posta elettronica semplice.*

**Tribunale di Taranto, sezione prima, sentenza del 13.01.2017**

*…omissis…*

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice, trattandosi di richiesta di compensi spettanti unicamente al professionista persona fisica, redattore del progetto, iscritto nel relativo albo professionale, ed ha invocato sul punto una pronuncia di inammissibilità della domanda. Nel merito, ha contestato il tenore degli accordi riportato da parte avversa, precisando che in seguito a contatti tra le parti - risalenti al luglio 2010, in vista della scadenza del bando di partecipazione alla gara d'appalto prevista per il 31.8.2010 - all'attrice veniva affidato un incarico di consulenza diretta ad evidenziare eventuali migliorie da apportare all'illuminazione dell'immobile, da presentare con il progetto di restauro in fase di gara, attività per la quale si pattuiva un compenso forfettario di Euro 3000.00, con riserva, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di incaricare la società attrice della fornitura dei corpi illuminanti, e ritenendo, pertanto, di aver già provveduto a saldare le competenze dovute per l'opera svolta, anche sulla base di una differente interpretazione delle comunicazioni intercorse per posta elettronica. In via subordinata, ha contestato anche il quantum, eccependo l'errata applicazione delle tariffe per il calcolo del dovuto e la mancanza di presupposti per il riconoscimento di maggiori interessi rispetto al tasso legale.

La causa è stata istruita con prove orali, oltre che documentali, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è infondata.

La costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di attività regolamentate da ordini professionali è espressamente disciplinata dall' art. 10 L. 12 novembre 2011 n. 183 e dal successivo decreto attuativo. La riforma ha eliminato il divieto di costituire società per l'esercizio di professioni protette di cui all' art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, articolo già abrogato dall' art. 24 della L. n. 266 del 1997, divieto introdotto allo scopo di garantire un collegamento diretto tra la figura del professionista, obbligatoriamente iscritto agli albi professionali, e l'esecuzione della prestazione. L'unica forma associativa consentita ai professionisti era allora quella dello "studio associato", costituito solo tra soggetti regolarmente iscritti ad un albo professionale e comprendente nella denominazione il nome e il cognome di tutti, i gli associati a mente dell'art. 1 della citata L. del 1939.

Anche in questo caso, però, l'incarico doveva essere affidato dal cliente al singolo professionista, e non allo studio, che non ha personalità giuridica e assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati, al fine della divisione degli utili.

Tale forma organizzativa è sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dalla nuova legge.

Per quel concerne le prestazioni in esame, peraltro, si rileva che, ancor prima della riforma citata, ferma restando l'abrogazione del divieto, risalente al 1997, già da alcuni anni, prima dalla giurisprudenza e poi dalla stessa legge, con l' art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, era stata ammessa la possibilità di costituire società per l'esercizio dell'attività di ingegneria e, in particolare, per l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, nella forma di società di ingegneria (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure società di professionisti (società di persone o cooperative costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi.

La società tra professionisti non costituisce un tipo di società a sé stante, ma è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specifiche collegate al particolare oggetto sociale. Secondo la prevalente opinione, il rapporto d'opera professionale si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l'incarico, anche se questo viene poi eseguito da uno o più soci professionisti, derivandone che la responsabilità per la prestazione professionale ricade sulla società e non sul singolo professionista, potendo la società medesima scegliere il professionista che eseguirà la prestazione, in mancanza di designazione da parte del cliente.

Il rapporto dedotto in giudizio risulta pertanto validamente instaurato sotto il profilo della legittimazione in capo alla società attrice di assumere incarichi professionali per attività di consulenza e/o progettuale, in quanto, essendo stato conferito nel luglio 2010, rientra nella citata previsione legislativa del 2006, con conseguente ammissibilità della domanda.

Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata nel quantum.

Non è contestato che tra le parti siano intercorsi accordi, in occasione della partecipazione della Rzzzzzz ad una gara d'appalto indetta dal Comune di Ostuni per la ristrutturazione ed il recupero di un palazzo di pregio artistico, con scadenza prevista dal bando per il 31.8.2010, come si evince non solo dallo scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica semplice, ma dalle stesse affermazioni di parte convenuta in sede di costituzione, laddove non ha negato di aver conferito incarico zzzz per una consulenza illuminotecnica, volta a migliorare il progetto da presentare per la gara.

Quindi, l'onere probatorio dell'avvenuto conferimento dell'incarico, incombente sul professionista che agisce per ottenere il pagamento delle proprie competenze (cfr. da ultimo Cass. n. 3652/2016) deve in questo caso ritenersi assolto, potendo l'incarico essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà da parte del committente di avvalersi dell'opera del professionista, tra cui rientra, secondo recente giurisprudenza, anche la posta elettronica non certificata, più che sufficiente ad instaurare un valido rapporto contrattuale tra le parti, fermo restando il valore di semplice riproduzione meccanica attribuito alla e.mail e salvo contestazione della controparte, che deve fondarsi su elementi concreti e convincenti e su una prova contraria di valore superiore, quale un documento scritto di contenuto contrario a quello della posta elettronica semplice.

E' da stabilire, secondo quanto emerge dal quadro probatorio offerto, quali fossero i termini dell'accordo in ordine alle attività effettivamente affidate alla società attrice ed al compenso spettante, laddove lo stesso sia stato pattuito.

Dal tenore delle comunicazioni prodotte, non è dato evincere con sufficiente chiarezza quale fosse il compenso stabilito per la realizzazione finale dell'impianto illuminotecnico, comprensivo della fornitura dei corpi illuminanti, laddove la convenuta si fosse aggiudicato l'appalto, né tanto meno si comprende se sia stata accettata da parte convenuta la proposta avanzata dalla società di professionisti, secondo cui per l'opera di progettazione eseguita sarebbe stato corrisposto un importo forfettario di Euro 3.000,00 solo in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto, fermo restando l'impegno della stessa iii. a commissionare la fornitura all'attrice, in caso di vittoria della gara.

zzzzzzzz ha redatto un "progetto illuminotecnico esecutivo", come da impegno assunto con comunicazione elettronica inviata dal legale rappresentante della stessa società attrice del 28.07.2010, da cui si evince peraltro che nell'attività di progettazione erano coinvolti altri soggetti, così come non è contestato l'avvenuto pagamento della somma di Euro 3.000,00 oltre oneri, definito rimborso spese sempre dall'attrice in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto e dalla medesima quantificato, in via di proposta, in precedente comunicazione sempre in data 28.7.2010.

Non risulta però essere stato raggiunto un formale accordo sul compenso spettante per il progetto affidato, mancando l'accettazione della proposta sul punto avanzata dalla società di professionisti incaricata, mentre dal tenore della e.mail, inviata il 14.11.2011 dal legale rappresentante della R. all'ufficio amministrativo della società attrice, risulta chiara l'accettazione della proposta per quel che concerne l'affidamento delle opere successive all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, laddove si invia copia del provvedimento e si comunica di voler prendere contatti per procedere dal punto di vista economico progettuale.

Si tali presupposti, dal contegno di seguito tenuto dalla committente, che ha affidato ad altra società di professionisti la realizzazione del progetto e delle opere, è evidente la volontà della stessa di recedere dal contratto, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza sul punto, secondo cui "il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine" (Cass. civ. sez. I n. 4459, 7.3.2016).

Sulle conseguenze di tale recesso, è opportuno chiarire, sempre con il conforto della costante interpretazione della Suprema Corte, che l'art. 2237 c.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quello stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia indipendentemente da giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto previsto dall'art. 2227 c.c. ) per il mancato guadagno, salvo diverse previsioni contrattuali (Cass. civ. n. 14702/2007), prevalendo la norma speciale su quella di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale (cass. 3062/2002).

Alla stregua di tanto, fermo restando il diritto della convenuta di recedere dal contratto, resta da stabilire quale sia il compenso spettante alla società attrice per l'opera svolta, che - secondo quanto provato con la relativa produzione documentale - è consistita nella redazione; di un progetto esecutivo relativo alla parte illuminotecnica del progetto di restaurazione e recupero architettonico del palazzo storico, di cui alla gara d'appalto.

Non essendo stata raggiunta la prova del compenso pattuito per tale attività di progettazione deve farsi riferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., alle tariffe vigenti all'epoca della conclusione del contratto e dell'esecuzione dell'incarico, risalente al periodo luglio - agosto 2010, da cui l'applicabilità alla fattispecie della L. 2 marzo 1949, n. 143 .

Al tal proposito, considerato l'intervenuto recesso dall'incarico da parte della committente conviene precisare che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie tra architetti e società privata), solo quando esista una valida intesa tra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione alla parte realizzata, non potendo in questo caso applicarsi le disposizioni di cui all' art. 10 L. 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del 25% del compenso, che invece opera in mancanza di determinazione pattizia (cfr. cass. civ. sez. 2, n. 15206 n. 11.07.2011).

Infatti, l'art. 10 II co tariffa professionale ingegneri ed architetti, approvata con L. n. 143 del 1949 , nell'attribuire al professionista il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di sospensione dell'incarico dovuta a cause da lui non dipendenti, trova applicazione anche nell'ipotesi di recesso del committente, consentendo al professionista di provare la condotta colpevole di quest'ultimo, ai fini dell'integrale ristoro del danno, e configurando una vera e propria obbligazione risarcitoria, distinta da quella indennitaria prevista dal primo comma della medesima disposizione, derivante dal mero fatto dell'intervenuta revoca dell'incarico, e con essa non cumulabile, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore (Cass. civ. sez I n. 19700 11.09.2009)

Nella fattispecie, la società di professionisti si è limitata a richiedere, in linea con la citata interpretazione giurisprudenziale, il compenso per l'opera svolta calcolato sulla base delle tariffe vigenti all'epoca dell'incarico, maggiorato del 25% a mente dell'art. 10 I co della L. n. 143 del 1949 , a titolo di indennità per la sospensione dell'incarico.

Sta di fatto che, nel calcolo prospettato, ha richiesto il compenso per attività di cui non ha fornito idonea prova della effettiva esecuzione a sua cura, considerato altresì che in fase di presentazione del progetto per la partecipazione alla gara risultano coinvolti più soggetti. La prova - come innanzi precisato - può dirsi certamente raggiunta solo per la redazione del progetto esecutivo, con allegato elenco del materiale da utilizzare, privo dell'indicazione dei prezzi, di cui è stata prodotta copia.

Pertanto, in base alle richiamate tariffe, tenuto conto del valore attribuito all'opera, senza contestazione da parte avversa, della classificazione della stessa opera di progettazione, secondo la tabella di cui all' art. 14 della citata L. n. 143 del 1949, ai fini della determinazione degli onorari a percentuale, come da successiva tabella A allegata alle legge, che espone un calcolo complessivo del lavoro pari ad Euro 10.792,56, sul quale va applicata, a mente dell'art. 18 della stessa legge, la aliquota del 22% per le prestazioni parziali di cui alla relativa tabella B, prevista per il "progetto esecutivo", che sviluppa un valore dell'opera svolta, pari ad Euro 2.374,36, cui va aggiunta la maggiorazione del 25% per il recesso dall'incarico, pari ad Euro 593,59, per un totale di Euro 2.967,95, oltre oneri di legge previsti, importo quasi pari a quello già versato dalla società convenuta, deve ritenersi già assolta l'obbligazione a carico della convenuta.

Ravvisandosi soccombenza reciproca, in considerazione del rigetto delle eccezioni preliminari di parte convenuta e della richiesta di saldo di parte attrice, nonché dei rilievi officiosi operati, si ritiene giusto disporre la integrale compensazione delle spese.

pqm

Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, avv. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Kzzz nei confronti della Rzzzzz, così dispone:

- rigetta le eccezioni di parte convenuta;

- rigetta la domanda attorea;

- dichiara interamente compensate tra le parti del spese del giudizio.

Così deciso in Taranto, il 27 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.

**